

La presente deliberazione viene affissa il 15 MAG. 2006 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 369 del 12 MAG. 2006

Oggetto: TAR Campania Giudizio Falzarano Pasquale srl c/ Provincia Bn -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasei il giorno Dodici del mese di l'aprile presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) Dott. Pasquale Grimaldi	- Vice Presidente	_____
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	_____
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Dott. Pietro Giallonardo	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio TANNELLA
IL PRESIDENTE [Firma]

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Sergio MUOLLO)

LA GIUNTA

Premesso che con ricorso notificato il 2/5/06 il Sig. Falzarano Pasquale srl agiva nei confronti della Provincia di Benevento previa sospensiva dell'avviso della Provincia di Benevento prot. 1999/06, dell'art. 63 e degli atti preordinati connessi e conseguenti;

Con determina n. 364/06 si procedeva alla costituzione nel giudizio in questione;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle

attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dinanzi al Tar Campania da Falzarano Pasquale srl c/ Provincia di Benevento notificato il 2/5/06 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 364/06;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 364/06 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con ricorso dinanzi al Tar Campania promosso da Falzarano Pasquale srl c/ Provincia di Benevento notificato il 2/5/06 ;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

N. 349 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 15 MAG. 2006

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gianclaudio IANNELLA

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 15 MAG. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 31 MAG. 2006
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 31 MAG. 2006.

☒ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)

◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)

◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 31 MAG. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per
SETTORE AVVOCATURA
SETTORE _____
SETTORE _____

Revisori dei Conti

☒ Nucleo di Valutazione 73850
18.5.06

il _____ prot. n. Es 4289
il _____ prot. n. 5.6.06
il _____ prot. n. _____
il _____ prot. n. _____
il _____ prot. n. _____

Conferenza Colloquio

- 4 MAG 2006

ECC.MO TAR CAMPANIA-NAPOLI

Prof. Avv. GIOVANNI VERDE
Viale Giulio Cesare, 14 - ROMA
Tel. 06 3216605 - Fax 06 3215984
Via Giuseppe Martucci, 48 - NAPOLI
Tel. 081 7611301 - Fax 081 7614167

RICORSO

28 APR. 2006 COPIA

Per la FALZARANO PASQUALE S.R.L., in persona del legale rapp.te p.t. ing. Giorgio Falzarano (p.iva 00040060626), rapp.ta e difesa dagli avv.ti prof. Giovanni Verde e Luciana Verde e con loro elettivamente domiciliata in Napoli, Via Giuseppe Martucci n.48, giusta procura a margine del ricorso introduttivo;

contro

1) la PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del Presidente p.t. della Giunta Provinciale;

2) il COMMISSARIO DEL GOVERNO PER L'EMERGENZA RIFIUTI NELLA REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rapp.te p.t.;

3) il SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO, UFFICIO ESPROPRI DELLA ~~PROVINCIA DI BENEVENTO~~, in persona del Dirigente ing. Valentino Melillo, dom.to per la carica presso la sede della Provincia di Benevento in Piazza G. Carducci, Benevento;

4) il R.U.P. (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO) E DIRIGENTE SETTORE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO ING. ANGELO D'ANGELO, dom.to per la carica presso la sede della Provincia di Benevento in Piazza G. Carducci, Benevento;

per l'annullamento, previa sospensione:

1) dell'avviso della Provincia di Benevento, Settore Edilizia e Patrimonio, Ufficio Espropri prot.1999 del 10.03.06, a firma del dirigente del Settore ing. V. Melillo e del Responsabile del procedimento ing. A. D'Angelo, avente a oggetto "ordinanza n.63 del 27.02.2006 del Commissario di Governo per l'Emergenza Rifiuti in Campania" e con la quale si notificava l'ordinanza n.63/06, il piano grafico e quello descrittivo, si preannunciava la presa di possesso e lo stato di consistenza, si offriva l'indennità di esproprio determinata in via provvisoria, si diffidava il destinatario a far trovare gli immobili liberi da persone e cose;

Prof. Avv. Giovanni Verde e Avv. Luciana Verde rappresentami e difendetemi nella presente procedura con ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di transigere, rinunciare agli atti, chiedere la cessazione della materia del contendere, instaurare procedure esecutive. Ratifico fin d'ora il Vostro operato, facendo mio il contenuto del presente atto che si abbia come da me sottoscritto. Vi autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n.196/03 e succ. mod. e int. ed eleggo con Voi domicilio in Napoli, alla Via Giuseppe Martucci n.48. Napoli, 27.04.2006.

FALZARANO PASQUALE S.R.L.
L'Amministratore Unico
Ing. Giorgio Falzarano

Sull'originale vi è presente con autentica

Luciana Verde

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0013523
Oggetto RICORSO PER LA DITTA FALZARANO PASQUALE S.R.
Dest. Avvocatura Settore [...]
Data 04/05/2006

3617
8.5.06

2) dell'ordinanza del Commissario di Governo per l'Emergenza Rifiuti nella Regione Campania n.63 del 27.02.06;

3) di tutti gli ulteriori atti preordinati, connessi e conseguenti, tra i quali, per ciò che risulta dal preambolo dell'ordinanza n.63/06 e con espressa riserva di motivi aggiunti, non essendo direttamente conosciuti dalla ricorrente, assumono peculiare rilievo: a) il Decreto del Presidente della Provincia di Benevento n.4 del 24.02.06, con cui si demandava al Commissario delegato l'avvio delle procedure espropriative riferite alla acquisizione dell'area, di circa 240.000 mq. secondo quanto previsto nell'Accordo di Programma del 28.10.05 (già impugnato al Tar Campania-Napoli nel procedimento R.G. 9249/05) ai fini della realizzazione di un progetto di "*Lavori di risanamento ambientale, infrastrutturale, polifunzionale in loc. TRE PONTI di Tufara Valle di Montesarchio*"; b) il Piano Particellare di esproprio Grafico e Descrittivo allegato al Decreto n.4/06 cit.; c) la delibera di Giunta Provinciale n.700 del 23.09.2005 di approvazione del progetto di: "*Idea Progetto di risanamento e riqualificazione ambientale infrastrutturale polifunzionale in località Tre Ponti di Tufara Valle di Montesarchio*"

*** **

INFATTO.

In data 10.03.2006 il Settore Edilizia e Patrimonio della Provincia di Benevento notificava alla ditta Falzarano Pasquale s.r.l. l'ordinanza n.63 del 27.02.2006, redatta dal Commissario di Governo per l'Emergenza Rifiuti della Regione Campania. Tale ordinanza ha approvato il piano particellare di esproprio grafico e descrittivo allegato al decreto n.4 del 24.02.2006 del Presidente della Provincia di Benevento; dava atto che l'ordinanza commissariale n.63/06 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e, per l'effetto, stabiliva i termini per l'inizio e il compimento della procedura espropriativa autorizzando l'occupazione d'urgenza delle aree.

Dalla parte motiva della ordinanza emerge che il Commissario di Governo, con l'ordinanza n.407/05, ha disposto di adottare l'*Accordo di*

programma stipulato, in data 28.10.2005 tra Regione Campania, Provincia di Benevento e Comune di Montesarchio, oltre ovviamente allo stesso Commissario. Si legge ancora che l'accordo di programma *"prevede quale compito della Provincia di Benevento l'acquisizione di un'area di circa 240.000 mq., prima dell'inizio di qualsivoglia attività di conferimento dei rifiuti, area da destinare alla realizzazione di un progetto di <<Lavori di risanamento ambientale infrastrutturale, polifunzionale in località Tre Ponti di Tufara Valle di Montesarchio>>"*, e che *"la situazione di emergenza attualmente in atto nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania impone di provvedere con assoluta urgenza alla realizzazione delle opere di cui all'accordo di programma del 28.10.2005, suddelineate nel presente preambolo"*.

In conclusione, il Presidente della Provincia di Benevento, con il decreto n.4 del 24.02.2006 (di cui non si ha diretta conoscenza) ha demandato al Commissario delegato l'avvio delle procedure espropriative riferite all'acquisizione dell'area in questione. Ciò ha fatto in attuazione dell'accordo di programma sopra indicato, nel quale si legge che la Provincia di Benevento si è obbligata ad acquisire *"nel minor tempo possibile ...ed in ogni caso prima dell'inizio di qualsivoglia attività di conferimento dei rifiuti, l'intera area di 240.000 mq."* e a cofinanziare con la Regione, fino alla concorrenza dell'intero importo, il *"progetto di: idea progetto di risanamento e riqualificazione ambientale infrastrutturale polifunzionale (produttiva, sportiva, ricreativa) in località Tre Ponti di Tufara Valle Montesarchio, già approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 700 del 23.9.2005, riguardante l'intera area di circa 240.000 mq...."*.

Tali provvedimenti sono illegittimi e viziati per i seguenti

MOTIVI

1.- VIOLAZIONE DELLE NORME SUL PROCEDIMENTO (art.11 d.P.R. 8.6.2001, n.327 T.U. sulle espropriazioni, anche in relazione agli artt.7 ss. legge 7.8.1990 n.241 e s.m. e i.).

La norma in epigrafe dispone che, in qualsiasi caso si proceda ad un esproprio, è comunque necessario che il proprietario del bene espropriato sia previamente informato. Né si dica che tale disposizione non si applica quando l'attività di esproprio è del Commissario di Governo per l'Emergenza Rifiuti, il quale sarebbe "*legibus solutus*". Anche ammesso che così sia, va sottolineato che il provvedimento impugnato non è di provenienza del Commissario, ma della Provincia e che non riguarda opere dirette allo smaltimento dei rifiuti, bensì opere complementari concordate tra il Commissario e gli Enti territoriali interessati al fine di superare le resistenze opposte da questi ultimi alla realizzazione di una discarica sui loro territori.

1.1- Il provvedimento impugnato è preordinato all'espropriazione dell'area. Infatti, esso stabilisce i termini di inizio e compimento della procedura espropriativa (giorni 20 e anni 5 dalla data di emanazione del provvedimento: lett.c), in funzione della quale si è proceduto all'occupazione di urgenza per anni 5 (lett.d).

Secondo l'art.11, comma 1, lett.b) T.U. cit., quando la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, è necessario dare al proprietario interessato avviso dell'avvio del procedimento almeno venti giorni prima dell'emanazione dell'atto, così da porlo in condizioni di far valere le sue ragioni all'interno del procedimento amministrativo. Né si dica che il contenuto dell'ordinanza n.63/06 non avrebbe potuto essere diverso (e ciò richiamando l'art.21 octies, comma 2, legge n.241/90 come introdotto dall'art.14 legge 11.2.05, n.15, secondo il quale "*non è annullabile il provvedimento annullato in violazione delle norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato*"). Infatti, siamo del tutto fuori dall'attività vincolata, come dimostra il fatto che si è trattato di una scelta discrezionale cui si è pervenuti mediante la stipula dell'Accordo di programma dell'ottobre 2005.

2.- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE CIRCA LA IMPOSSIBILITÀ DI DELEGARE A TERZI FUNZIONI E POTERI AUTORITATIVI; VIOLAZIONE ART.6 D.P.R. N.327/01; VIOLAZIONE ART.5 LEGGE 24.2.1992, N.225.

È principio generale del nostro ordinamento che la possibilità di delegare anche ad altro ente pubblico l'attività diretta all'esproprio di beni è del tutto eccezionale (in questi sensi, vd. Cass., 9.4.2003, n.5566; 22.12.1999, n.14436; 16.2.1999, n.1307; ecc.). Di conseguenza, in tanto la Provincia di Benevento avrebbe potuto delegare al Commissario i poteri espropriativi, in quanto ciò fosse stato consentito da un'espressa disposizione di legge. Tale disposizione non solo manca, ma addirittura è da escludere che ci sia, posto che il Commissario di Governo è un organo straordinario con poteri strettamente legati alla specifica funzione che è chiamato a svolgere. Di sicuro il Commissario governativo non può occuparsi della *"riqualificazione ambientale infrastrutturale polifunzionale (produttiva sportiva e ricreativa)"* ed anzi sotto tale aspetto il richiamo all'art.5 della Legge 24 febbraio 1992, n.225, con cui esordisce l'ordinanza n.63/06 appare davvero singolare, ponendosi il provvedimento in aperto contrasto con lo spirito di tale normativa.

C'è di più. L'art.6 richiamato in epigrafe prevede soltanto che l'ente espropriante possa avvalersi di concessionari a cui conferire la delega, determinando chiaramente l'ambito della delega nella concessione i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. Di sicuro ciò non ricorre nella nostra ipotesi.

3.- INESISTENZA-NULLITÀ DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ DELL'OPERA; VIOLAZIONE ART.34 D.LG.S 18.8.2000, N.267.

L'art.34 d.lgs. 18.8.2000, n.267, al comma 6, prevede che l'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti.

È evidente che siamo fuori da tale ipotesi, posto che nell'accordo di programma dell'ottobre 2005 è previsto il cofinanziamento del progetto per un importo pari ad € 3.500.000,00 a carico della Regione, ma non è previsto alcun finanziamento a carico della Provincia, anche se quest'ultima ha assunto con la Regione l'impegno a cofinanziare le opere.

In secondo luogo, se è vero che l'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere, con possibilità che lo stesso si risolva in una variazione degli strumenti urbanistici, è anche vero che tale accordo non può superare i vincoli esistenti sulla zona e sui quali si fa riferimento ai nostri motivi di ricorso che hanno riguardato altri provvedimenti del Commissario di Governo e che, riproposti avverso gli atti qui impugnati, saranno trascritti nei paragrafi che seguono.

Né si dica che il Commissario di Governo può anche trascurare tali vincoli. Anche a ritenere che quest'ultimo sia *legibus solutus*, vale comunque il rilievo che il potere espropriativo speso nella presente procedura è quello dell'autorità delegante, non quello dell'autorità delegata. In altri termini, il Commissario governativo, nel procedere all'espropriazione per costruire campi sportivi e altre opere dello stesso genere, non può certo "imprestare" alla Provincia i suoi eccezionali poteri.

Da ultimo, va considerato che perché una dichiarazione di pubblica utilità sia valida ed efficace - con la conseguente possibilità di attivare una procedura ablatoria - è necessario che sia perfettamente identificata e progettata l'opera da realizzare e che ne sia giustificata l'utilità tale da consentire il sacrificio del diritto dominicale. Al contrario, nulla di tutto ciò è avvenuto nella fattispecie con riferimento all'area che si vorrebbe acquisire con l'ordinanza commissariale n.63/06. Si aggiunga che una tale utilità dovrebbe inerire direttamente all'opera progettata; non potrebbe di sicuro ricavarsi in via indiretta, come invece è avvenuto nel caso di specie, in quanto i Comuni in cui ricade la *costruenda*

discarica hanno subordinato il loro consenso a tale ultima costruzione all'effettuazione di un ampio quanto generico programma di opere ben diverse, per nulla individuate né progettate nella loro effettiva portata e consistenza e, in ogni caso, di utilità sicuramente secondaria.

4.- VIOLAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DELL'OTTOBRE 2005.

Posto che l'Ente espropriante ha operato dichiaratamente per dare attuazione all'Accordo di programma, e posto che tale Accordo prevede obblighi reciproci inscindibilmente collegati tra loro, va evidenziato che la Provincia avrebbe dovuto individuare, entro sessanta giorni dal 27.10.2005 *"sul territorio provinciale, un sito ove localizzare una ulteriore discarica da 450.000 mc. da utilizzare prioritariamente a servizio del piano provinciale del ciclo dei rifiuti di Benevento"*. Con la precisazione che tale localizzazione avrebbe dovuto escludere i territori dei comuni della Valle Caudina, del Comune di Montesarchio e dei Comuni ad essi confinanti.

Non risulta che tale individuazione sia stata effettuata e, comunque, della stessa non c'è traccia nel provvedimento impugnato. Oltretutto è da denunciare anche l'assoluta indeterminatezza del progetto in relazione al quale si esegue l'espropriazione di ben 240.000 mq., al punto tale che l'individuazione delle opere a farsi sembra costituire una mera appendice rispetto al provvedimento ablatorio, e non già – come dovrebbe – il necessario presupposto del provvedimento stesso.

L'unica conseguenza possibile è che, non essendo realizzate tutte le condizioni previste nell'*Accordo* cui era subordinata la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, non era possibile stralciarne una parte e, manco a dirlo, quella che ricade a danno del ricorrente.

5.- ECCESSO DI POTERE (per ingiustizia manifesta e sviamento).

Da quanto sopra esposto appare chiaro che il Commissario di Governo, pur di realizzare la discarica, è venuto a patti con i Comuni nei cui territori la stessa dovrebbe insistere e che, a tal fine, ha ricevuto il

supporto della Provincia e della Regione. L'unico soggetto, rimasto fuori dalla concertazione, è il ricorrente, che dovrebbe farne le spese.

Orbene, se è giusto ed è conforme anche ai principi costituzionali che, ove vi sia un interesse pubblico da perseguire la proprietà privata sia sacrificata, salvo giusto indennizzo, è anche giusto che l'amministrazione si avvalga del potere ablatorio, da ritenere comunque eccezionale, ove vi siano ragioni di necessità pubblica che lo impongano. Nel nostro caso, queste ragioni come appare evidente sono soltanto indirette, in quanto la Provincia utilizza il potere ablatorio per venire incontro ad esigenze non essenziali dei Comuni, i quali hanno tratto occasione dalla necessità di costruire la discarica, per imporre opere infrastrutturali sicuramente non necessarie e sicuramente non proporzionate ai luoghi e alle esigenze delle popolazioni.

Il procedimento ablatorio non può essere utilizzato per questi fini e, quando si vogliono realizzare opere in queste situazioni, le amministrazioni, se lo vogliono, devono procedere alla stregua di un comune privato.

6.- MANCANZA DI POTERE DEL COMMISSARIO DI GOVERNO PER NULLITÀ E/O INVALIDITÀ DEL D.P.C.M. DEL 23.12.2004, DI PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA NEL SETTORE SMALTIMENTO RIFIUTI DELLA REGIONE CAMPANIA FINO AL 31.12.05, CON CONSEGUENTE INVALIDITÀ DELL'ORDINANZA P.C.M. N.3341/04 DI NOMINA DEL COMMISSARIO E DEI SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI DI PROROGA. CIÒ PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.2 E 5 LEGGE N.225/92. CONTRASTO CON LA DIRETTIVA P.C.M. 22.10.04 E CON I PRINCIPI COMUNITARI E CONSEGUENZIALE ECCESSO DI POTERE (per contraddittorietà, sviamento, ecc.).

L'impugnato provvedimento richiama l'art.5 legge 225/92, secondo il quale lo stato d'emergenza può essere dichiarato nell'ipotesi *"di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità o estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari"*.

In questi casi se ne deve determinare *“la durata e l'estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità e alla natura degli eventi”*.

Premesso che siamo al di fuori delle competenze commissariali (ma su ciò si veda *supra* il § 2), è a tutti chiaro che il problema dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania è un fatto endemico, assolutamente non riconducibile alla tipologia degli eventi eccezionali. Ed è altrettanto evidente che i continui provvedimenti di proroga – e tra questi ultimi il d.P.C.M. del 23.12.2004 – sono elusivi dell'esigenza di determinare *“durata ed estensione”* dello stato di emergenza, che per definizione non possono non essere limitati nel tempo e nello spazio, essendo funzionali all'eccezionalità del potere di ordinanza che, si badi, *“in deroga ad ogni disposizione vigente”*, anche se *“nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico”*.

Basta considerare che i poteri di ordinanza in esame risalgono al 1994 per rendersi conto che l'istituto di cui al citato articolo 5 è stato utilizzato e continua ad essere utilizzato in maniera che, di per sé, costituisce smaccata e vistosa violazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico, così come già sottolineato dal CdS sez. VI, 13.11.2002 n. 6280, e 13.12.2002, n.6809.

La violazione è tanto più grave ove si pensi che, essendo state avviate nei confronti dell'Italia procedure di infrazione occasionate da ordinanze di protezione civile, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato la direttiva 22.10.2004 nella quale ha precisato che *“la durata degli stati di emergenza...è definita in stretta correlazione con i tempi necessari dei primi indispensabili interventi, e senza che la concessione di proroghe possa essere giustificata da situazioni di inerzia o di ritardi, comunque determinatisi, nella realizzazione degli adempimenti necessari”* (art.1). Dopo tali proclamazioni volte a rabbonire gli organi comunitari, lo stesso Consiglio dei Ministri, a quanto risulta, ha ulteriormente prorogato i poteri del Commissario.

Il potere di ordinanza – come si è detto – è preordinato alla qualità e natura dell'evento che ha occasionato lo stato di emergenza. In

particolare, secondo l'art.3, co.5, legge 225 del 1992 il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'"attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita".

Poiché i poteri del Commissario di Governo sono stati prorogati fino al 31.12.2005 e, a quanto pare, per l'ennesima volta ulteriormente prorogati, va da sé che i provvedimenti emessi da un organo straordinario dell'Amministrazione debbano essere coerenti con il limite temporale del suo potere. Al contrario il Commissario, violando ancora una volta la richiamata disciplina, provvede per il futuro impegnando l'area espropriata per i prossimi cinque anni e dunque ben oltre i termini del suo mandato.

Anche a questo riguardo è opportuno richiamare la citata direttiva della P.C.M. del 22.10.04, nel cui art.4 si legge che "*nell'ipotesi di assoluta eccezionalità dell'emergenza, da valutarsi in relazione al grave rischio di compromissione dell'integrità della vita umana, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile può essere motivatamente autorizzato a procedere ad affidamenti diretti in materia di appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario di cui in premessa, sempre che non sia possibile provvedere altrimenti, in termini di rigorosa proporzionalità, e soltanto per periodi di tempo prestabiliti, limitati all'adozione dei primi indispensabili interventi*". È appena il caso di aggiungere che i poteri del Commissario non possono essere maggiori di quelli del Capo del Dipartimento e che se l'azione di quest'ultimo è rigorosamente limitata nel tempo, è del tutto inconcepibile che il Commissario di Governo possa ipotecare l'azione amministrativa per il futuro e per ben cinque anni.

7.- VIOLAZIONE ARTT.142, 143, 144, 145, 147, 156 D.LGS. 22.01.2004, N.42 (CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO); VIOLAZIONE DEGLI ATTI IMPOSITIVI DEI VINCOLI PAESISTICI NELLA ZONA CONSIDERATA NEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI. ULTERIORE

VIOLAZIONE ART.34 D. LGS. N.267/00. ECCESSO DI POTERE (per sviamento, motivazione insufficiente, violazione e vizi del procedimento, ingiustizia manifesta, ecc.).

Le norme in epigrafe disciplinano l'esercizio e la tutela dell'attività di pianificazione paesaggistica e ne sanciscono la prevalenza rispetto alle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica, sotto tutte le varie forme in cui quest'ultima può manifestarsi. Basti pensare che, ai sensi dell'art.145, comma 3, d.lgs. n.42/2004 *"le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici..."* e precisa che *"...per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione"*.

Per tali ragioni, la legge predispone strumenti di *"conformazione e adeguamento"* (così si esprime il comma 4 dell'art.145 cit.) degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, precisando che tali strumenti debbono assicurare *"la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo"*.

È conforme a tali principi l'orientamento della giurisprudenza amministrativa, che si è posta anche il problema di salvaguardare il rispetto delle competenze istituzionali, specie in ordine alle funzioni di indirizzo che la legge ha inteso garantire all'amministrazione centrale. Si veda, ad es., quanto chiarito da C. Stato, Sezione VI, 5.1.2001, n.25, che ha statuito che *"l'accordo di programma, che prevede anche la variante di un piano territoriale paesistico, non può derogare agli ordinari criteri di competenza fissati dalla legge per l'approvazione della suddetta variante; pertanto le parti stipulanti sono obbligate ad ottemperare agli impegni assunti con l'accordo nel pieno rispetto delle competenze che caratterizzano ciascuna amministrazione"*. Anche il Tar Campania-Napoli (Sezione I, 10.11.1999, n.2911) si è attenuto a tale

insegnamento, allorquando ha statuito che *“il piano paesistico territoriale, di cui all’art.1 bis d.l. 27 giugno 1985 n.312, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985 n.431, attiene alla fase di pianificazione della tutela delle zone dichiarate di particolare interesse sotto il profilo paesaggistico, pertanto, ai fini dell’adozione di una variante al piano paesistico territoriale, l’accordo di programma, di cui all’art.27 l. 8 giugno 1990 n.142, non è mezzo idoneo, essendo esso solo rivolto agli strumenti urbanistici di competenza comunale”*.

Del tutto coerente con tale insegnamento è anche l’orientamento secondo cui *“é illegittima l’approvazione di un progetto di opera pubblica da realizzare su area assoggettata a tutela paesaggistica in mancanza del preventivo parere di cui all’art. 7 l. 29 giugno 1939 n. 1497; né l’illegittimità è sanata dal parere che sia intervenuto successivamente”* (così C. Stato, sez. IV, 10-04-1996, n. 462; vd. anche T.a.r. Campania-Napoli, Sezione V, 06-11-1995, n. 349, secondo cui *“è illegittima l’approvazione di un progetto di opera pubblica da realizzare in una zona interessata dal divieto assoluto di inedificabilità di cui all’art. 1 quinquies l. 8 agosto 1985 n. 431.”*

Nel caso di specie, tali principi sono stati tutti puntualmente violati.

Infatti, è appena il caso di rilevare che i territori nei quali dovrebbero ricadere gli interventi considerati nell’*Accordo di programma* siglato nell’ottobre del 2005, ivi compresi quelli di cui all’ordinanza commissariale n.63/06, ricadono in aree sottoposte a tutte le prescrizioni vincolistiche quali saranno richiamate nei motivi di illegittimità derivata, che si abbiano come qui riportate e trascritte.

Gli interventi programmati nell’accordo del 27.10.2005 e - per quanto qui interessa - quello attivato con l’ordinanza commissariale n.63/06, sono dunque illegittimi anche là dove si è prevista l’esecuzione di opere in contrasto con le destinazioni di zona imposte dalla disciplina vincolistica. Più precisamente, nei provvedimenti impugnati è del tutto

omessa la valutazione di compatibilità delle opere a farsi con i vincoli ambientali poco sopra riscontrati.

D'altra parte, nemmeno è stata presa in considerazione la necessaria attivazione – nel rispetto delle competenze previste dalla legge – delle procedure volte a garantire l'*adeguamento* degli strumenti urbanistici alla pianificazione paesaggistica vigente e/o l'adozione di *varianti* a quest'ultima pianificazione, al fine di assicurare la compatibilità delle opere programmate. E' evidente che l'esaurimento di quelle procedure costituiva un prius rispetto all'istruttoria e all'esecuzione dei procedimenti ablatori volti all'acquisizione delle zone interessate; anzi, sotto tale specifico profilo, i provvedimenti qui impugnati appaiono ancora più abnormi là dove la p.a. - con palese sviamento e ingiustizia - ha inteso espropriare il privato prima ancora di valutare la legittimità degli interventi che sulle aree *espropriande* si vorrebbero realizzare.

*** **

ILLEGITTIMITÀ DERIVATA

Sul presupposto che l'impugnato provvedimento abbia inteso realizzare l'Accordo di programma e per l'ipotesi in cui il giudice amministrativo dovesse ritenere valido ed efficace tale Accordo, nonostante l'impugnativa da noi proposta, è da sottolineare che l'illegittimità dell'ordinanza commissariale n.407/05 da noi impugnata con ricorso R.G. 9249/05 determina, per nesso di derivazione, l'invalidità dei provvedimenti oggetto del presente ricorso. Infatti, l'Accordo di programma prevede un nesso inscindibile di interrelazione tra i vari provvedimenti espropriativi, così che venendo meno l'uno non può non venir meno anche l'altro. In questa prospettiva, valgono contro l'attuale provvedimento tutti i motivi da noi sollevati per denunciare la illegittimità dell'ordinanza n.407/05.

8.- SUBORDINATA ILLEGITTIMITÀ PER ULTERIORE VIOLAZIONE DELL'ART.9 L.R. N.54/85 E SUCC. MOD. E INT.; DEL PIANO REGIONALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IN CAMPANIA DI CUI

ALL'O.P.G.R.C. N.27/97; DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA N.85/337 ART.6 LEGGE N.349/86, ART.1 D.P.C.M. 337/88, ART.1, COMMA 3 ALLEGATO AL D.P.R. 12.4.96 (IN TEMA DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE); DELL'ART.7 DELLE N.T.A. DEL PIANO DELL'AUTORITÀ DI BACINO APPROVATO (AI SENSI DEL D.L. N.132/99 CONV. CON MODIFICHE E INT. DALLA LEGGE 226/99) CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI LIRI, GARIGLIANO, VOLTURNO DEL 27.10.99; DELL'ART.9 DELLE N.T.A. DEL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO; DEGLI ARTT.11, COMMA 3, 14 E 20 DEL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DELL'AMBITO DEL MASSICCIO DEL TABURNO APPROVATO CON D.M. 30.9.96; DEGLI ARTT.1 E SS. DECRETO RONCHI N.22/97 E SUCC. MOD. E INT.

Secondo il C.di S. (VI Sezione, 16.11.2004, n.7472) è necessario che il Commissario di Governo rispetti i principi generali dell'ordinamento, i quali nelle zone protette ne impongono, per quanto possibile la conservazione integrale, così che l'impianto di una discarica in zona protetta *"deve essere inteso come extrema ratio, perseguibile solo dopo avere esperito tutte le indagini e i tentativi possibili per evitare tale alterazione dell'ambiente protetto"*. Tanto premesso, sono palesi le violazioni di legge dell'ordinanza n.407/05.

1) Mancata valutazione dell'impatto ambientale.

La direttiva comunitaria n.85/337, l'art.6 legge 349/86, l'art.1 d.p.c.m. 337/88 e l'art.1, comma 3, allegato al d.P.R. 12.4.96 richiedono la *valutazione di impatto ambientale*. In particolare, in esecuzione dell'art.6 legge n.349/86 sono stati adottati il d.p.c.m. 377/88 e il d.P.R. 12.4.96, il cui art.1, comma 3, ha espressamente previsto che gli impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi – lettere l), m) e o) – debbono essere sottoposti a V.I.A. Questa violazione è tanto più evidente perché il d.p.c.m. 23.12.04 di ulteriore proroga dello stato di emergenza ha espressamente richiamato la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 22.10.2004 (in G.U. 298/04) secondo cui le ordinanze della

Protezione Civile non devono contenere deroghe alle disposizioni contenute nelle direttive comunitarie.

2) Mancato rispetto delle norme di Piano dell'Autorità di Bacino.

L'art.7 delle N.T.A. del Piano dell'Autorità di Bacino approvato (ai sensi del d.l. 13.5.1999 n.132, conv. con modifiche e int. dalla legge 13.7.99, n.226) con deliberazione dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano-Volturno del 27.10.1999 (G.U. n.275 del 23.11.99), nella Tav.8 include parte dell'area investita dal progetto (lotto n.1, lato nord ovest) e quella a monte del lotto 1 tra le aree a rischio di frana, vietando l'impianto di deposito e/o discariche.

3) Mancato rispetto del Piano Territoriale Paesistico.

Inoltre l'art.9 delle N.T.A. del Piano Territoriale Paesistico vigente prescrive una distanza minima di 80 metri delle opere progettate dal latitante Torrente Caudino; tale distanza è violata dal progetto approvato.

4) Mancato rispetto del P.T.P: dell'ambito del Massiccio del Taburno.

Ed ancora, il Piano Territoriale Paesistico dell'ambito del Massiccio del Taburno approvato con d.m. 30.9.96 (G.U. n.251 del 25.10.96) all'art.11, comma 3, del Titolo I prevede che è possibile istituire discariche di materiali inerti, e non già di rifiuti solidi urbani, solo nelle cave dimesse e che queste ultime devono avere un'estensione non superiore a mq. 2000. Nel nostro caso, la discarica non riguarda materiali inerti, non è istituita sull'area di una cava dimessa ed ha una estensione superiore a mq.2000.

Inoltre, ai sensi dell'art.20 del medesimo Piano Territoriale Paesistico dell'ambito del Massiccio del Taburno, l'area in oggetto ricade in zona *Rac* (*Riqualificazione Area di Cava*) sottoposta alle norme per la riqualificazione paesistica ed ambientale; parte della zona interessata ricade inoltre in zona *Cip* (*Conservazione Integrata del Paesaggio*) e quindi sotto la previsione dell'art.14 del medesimo Piano, che prevede la conservazione integrata del paesaggio di pendice montana

e collinare, rispetto alla quale vi è divieto espresso di apertura di nuove cave e discariche.

5) Mancato rispetto delle norme regionali sulla ricomposizione ambientale di cave in esaurimento.

L'art.9 della L.R. Campania n.54/85 e succ. mod. e int. e la collegata ordinanza del Presidente della G.R. Campania n.27 del 9.6.1997, che contiene il Piano Regionale per lo Smaltimento dei Rifiuti escludono l'uso di scarico di materiale inerte in cava già obbligata, secondo l'autorizzazione, alla ricomposizione ambientale, e tale è l'area in questione come da decreto autorizzatorio n.731 del 30.3.2001. la violazione è tanto più grave in quanto i *fos* e i *sovvalli* sono rifiuti inquinanti. Essi infatti si sono formati trattando i rifiuti solidi senza la previa esclusione del materiale riutilizzabile che costituisce almeno il 40% del totale. È noto che tale materiale, se non previamente separato, contribuisce a produrre rifiuti altamente inquinanti.

6) Violazione del decreto Ronchi.

Il decreto Ronchi n.22 del 5.2.1997 e succ. mod. e int. esclude che possano essere create nuove discariche a cielo aperto. Il provvedimento impugnato è in palese violazione di tale decreto oltretutto contraddicendo l'attività di recupero della cava in attuazione del decreto autorizzatorio.

*** **

In ordine alle violazioni raccolte in questo motivo non vale obiettare: a) che l'art.15 legge 31.10.03 n.306 prevede che sono esclusi dalla V.I.A. gli interventi predisposti in via d'urgenza ai sensi dei commi 2 e 5 legge 24.2.92, n.225; e b) che l'art.3 dell'ordinanza 3100/2000, come modificato dal comma 1 dell'ordinanza n.3286 del 9.5.03 (richiamato nel preambolo del provvedimento impugnato) autorizza il Commissario delegato a provvedere "*in deroga agli artt.27 e 28 d.lgs. n.22/1997*".

Quanto alla mancata *Via*, va osservato che l'esenzione è consentita in caso "*di pericolo immediato non altrimenti eliminabile*". Considerato che questo provvedimento interviene all'esito di laboriose

trattative durate oltre un anno, va da sé che oramai non siamo più di fronte ad un pericolo immediato, a meno che non si intenda come tale quello determinato dalla stessa incapacità della Autorità di governo di provvedere. Ma se così fosse, essendosi la nomina dell'Autorità di governo giustificata con l'urgenza di provvedere ed essendo di fatto avvenuto che tale Autorità non è in grado di provvedere "con urgenza", sarebbe evidente che qualsiasi limite ad una potestà ordinamentale d'urgenza verrebbe a cadere, con grave violazione dei principi fondamentali del nostro ordinamento. Inoltre va considerato che, anche quando l'art.15 cit. consente di fare a meno della *Via*, pur tuttavia predispone nel secondo comma un procedimento sussidiario che, nel nostro caso, non è stato affatto rispettato.

Quanto alle altre violazioni denunciate, basta considerare che gli artt.27 e 28 d.lgs. 22/97 prevedono un procedimento di progettazione e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti che sicuramente, attesa l'urgenza di provvedere, il Commissario governativo non è tenuto a rispettare. Ma altro è dire che lo stesso non è legato al procedimento, altro è dire che egli è esonerato dal rispettare le disposizioni vigenti in materia *urbanistica*, di *tutela ambientale*, di *salute e sicurezza sul lavoro* e di *igiene pubblica*, oltre che alla *valutazione di impatto ambientale*. Infatti, il Commissario di Governo è comunque tenuto all'osservanza dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme comunitario in materia.

9.- ECCESSO DI POTERE (per errore di fatto, travisamento, sviamento, ingiustizia manifesta e altre figure sintomatiche ancora).

I provvedimenti impugnati sono viziati anche là dove sono stati adottati sull'erroneo presupposto dell'assenza, nell'area interessata dal progettato intervento, di tutti i vincoli evidenziati nel precedente motivo.

Al contrario, i rilievi già svolti sono confortati anche dall'esame del progetto esecutivo, avuto riguardo sia alla parte *descrittiva* che a quella *grafica* del Piano particellare di esproprio illegittimamente approvato dalla p.a. Basti considerare che la stessa relazione descrittiva

del progetto esecutivo, nell'individuare la *situazione urbanistica* dell'area, riconosce che essa ricade in zona D3 del P.R.G. del Comune di Montesarchio e che "*secondo le norme di attuazione dello strumento urbanistico comunale, la zona D3 coincide con la zona di riqualificazione delle aree di cava individuate dal piano paesistico territoriale*".

Nemmeno può essere tralasciato che sussiste un'evidente sproporzione tra le dimensioni dell'area di cui si è previsto l'esproprio per la realizzazione della discarica con i provvedimenti impugnati (mq.43.285) e il volume dei rifiuti solidi urbani di cui si è programmato l'abbancamento (mc. 400.000).

*** **

*** **

ISTANZA CAUTELARE

Il fumus emerge dai motivi di ricorso.

Quanto al periculum, l'esecuzione dei provvedimenti impugnati comporterebbe, come è evidente, l'immissione in possesso dell'area di proprietà della società ricorrente e la sua irreversibile trasformazione, con l'automatica esclusione di ogni alternativa possibilità di utilizzo.

D'altra parte, un provvedimento di sospensione consentirebbe alla ditta Falzarano di tornare in possesso dell'area e di chiedere all'Amministrazione regionale di poter portare a compimento l'attività estrattiva ex art.36 L.R. 54/85, con collegata attuazione del programma di ricomposizione ambientale. Ciò avverrebbe, inoltre, senza nocumento alcuno per la pubblica amministrazione, se è vero che, da un lato, non si potrà far luogo alla attivazione di alcuna discarica prima di aver completato il programma infrastrutturale e aver predisposto il co-finanziamento delle opere, così come concordato tra le parti interessate in sede di accordo di programma; dall'altro lato, nessun finanziamento potrà essere erogato per l'esecuzione di opere che si pongono in contrasto con la disciplina vincolistica vigente nell'area interessata ed inoltre, consentendo alla ricorrente di completare l'attività estrattiva, la

sospensione ridurrebbe l'esposizione della p.a. alle inevitabili pretese risarcitorie della ricorrente medesima

In definitiva - sul piano della valutazione comparativa - al grave sacrificio della situazione giuridica privata non potrebbe, allo stato, corrispondere alcun legittimo perseguimento dell'interesse pubblico, così che anche sotto tale profilo va disposta la sospensione dei provvedimenti impugnati col presente ricorso.

*** **

Si fa espressa riserva di agire anche per il risarcimento dei danni.

*** **

Si confida nell'accoglimento del ricorso e della pedissequa istanza cautelare. Con ogni conseguenza e ogni salvezza.

*** **

Ai sensi del d.P.R. n.115/02 e s.m. e i., si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile.

Napoli, 27 aprile 2006

Prof. Avv. Giovanni Verde

Avv. Luciana Verde

RELATA DI NOTIFICA

A istanza della parte e dei suoi difensori io sottoscritto, Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte di Appello di Napoli ho notificato copia dell'antescritto atto a:

- 1) il COMMISSARIO DEL GOVERNO PER L'EMERGENZA RIFIUTI NELLA REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, Via Diaz, Napoli;
- 2) il COMMISSARIO DEL GOVERNO PER L'EMERGENZA RIFIUTI NELLA REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rapp.te p.t., dom.to per la carica in Napoli, presso la sede del Commissariato alla Via De Cesare n.7;

- 3) il **COMMISSARIO DEL GOVERNO PER L'EMERGENZA RIFIUTI NELLA REGIONE CAMPANIA**, in persona del legale rapp.te p.t., dom.to per la carica in Napoli, Piazza Plebiscito n.22;
- 4) la **PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del Presidente p.t. della Giunta Provinciale, presso la sede dell'Ente in Benevento, Piazza Castello, Palazzo Rocca dei Rettori;
- 5) la **PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del Presidente p.t. della Giunta Provinciale, Piazza G. Carducci, Benevento;
- 6) il **SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO, UFFICIO ESPROPRI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del Dirigente ing. Valentino Melillo, dom.to per la carica presso la sede della Provincia di Benevento in Piazza G. Carducci, Benevento;
- 7) il **R.U.P. (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO) E DIRIGENTE SETTORE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO ING. ANGELO D'ANGELO**, dom.to per la carica presso la sede della Provincia di Benevento in Piazza G. Carducci, Benevento.

MEDIANTE:

3413

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONI	
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI	
Io sottoscritto Ufficiale Giud. ho notificato agli del/antescritto atto ad essi intimati ne dei giud. domicili mediante spedizione in plico raccomandato con A.R. all'Ufficio Postale di Napoli	
NA	25 APR 1976
Corte di Appello - NAPOLI Ufficio Giudiziario B3 Rovato Casale	

SERVIZIO NOTIFICAZIONI